



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici GRANAIOLA, AMATI e MATTESINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Costituzione della fondazione e dell'accademia nazionale per l'alta formazione professionale nel turismo

ONOREVOLI SENATORI. - Nel rapporto «Noi Italia, 100 statistiche per capire il Paese», dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è stata pubblicata un'interessante analisi del comparto turistico italiano e, in particolare, dei flussi occupazionali da esso generati, un documento di particolare interesse alla luce di una richiesta sempre più pressante da parte del mercato del lavoro di professionisti dei mestieri del turismo e di figure professionali altamente specializzate e formate.

Il rapporto stilato dall'ISTAT individua nel turismo un volano di estrema rilevanza strategica in grado di svolgere una funzione di stimolo alla produzione di molti settori dell'attività economica nazionale, in particolare modo nei comparti manifatturieri e dei servizi.

Da un punto di vista occupazionale la forza lavoro impiegata in Italia nel 2008 nel comparto turistico ha sfiorato 1.200.000 unità arrivando a coprire, quindi, il 5 per cento degli occupati totali, un occupato su venti lavora nel turismo. Il turismo nonostante la crisi ha mantenuto sostanzialmente il proprio mercato del lavoro, come emerge anche dall'ultimo rapporto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) ma oggi necessita di operatori e addetti al turismo di medio e alto livello. Nonostante l'alto potenziale del comparto, nella classifica europea relativa alla quota di occupati nel turismo, l'Italia si attesta soltanto all'ottava posizione, preceduta da Malta (8,4 per cento), Spagna (7,2 per cento), Grecia (6,9 per cento), Cipro (6,7 per cento), Portogallo, Austria e Irlanda (tutte con il 6,1 per cento).

I dati fotografano una difficoltà nella crescita e nel consolidamento del comparto tu-

ristico nazionale se si considera che l'Italia per la vastità dell'offerta turistica e culturale della quale gode dovrebbe collocarsi in testa a tale classifica.

Lo scenario del turismo internazionale è molto cambiato nell'ultimo decennio ed è soggetto a trasformazioni e cambiamenti continui determinati dalla globalizzazione. Un Paese come l'Italia che potrebbe moltiplicare i flussi turistici se solo fossero messe in campo poche e precise linee di politica di sviluppo del comparto, deve puntare a rivedere il rapporto tra il mondo della scuola e della formazione e il mercato del lavoro nel campo del turismo. Da qui la necessità di adottare correttivi e interventi adatti a far riprendere all'Italia il ruolo che le compete in uno dei pochi settori trainanti del nostro Paese.

Si delinea comunque una forte propensione della forza lavoro per un comparto che continua ad attirare, grazie alle suggestioni che suscita soprattutto nelle donne e nei giovani, un numero sempre crescente di risorse umane che si apprestano ad entrare nel mercato del lavoro portando con sé un bagaglio formativo sempre più specialistico e definito.

Secondo dati pubblicati dal quotidiano «il Sole 24 Ore», sono più di 70.000 gli studenti che frequentano le scuole alberghiere italiane. Tuttavia di questi, solo una minoranza arriva a ricoprire incarichi stabili o di rilievo nelle imprese turistiche nazionali e internazionali. La maggior parte, dopo qualche stagione vissuta come lavoratore stagionale o come precario in un'impresa turistica, accetta lavori in altri settori, più remunerativi, dove non esiste il problema della forte stagionalità. La mancata destagio-

nalizzazione dell'offerta genera infatti un altissimo tasso di precarietà nel settore e un'obiettiva contrazione delle possibilità occupazionali.

Il turismo italiano in questo modo perde le sue forze più fresche e migliori, così accade anche ai laureati che escono dalle molte facoltà ad indirizzo turistico così come per i *master*, svolti da strutture pubbliche e private, del cui numero è impossibile dar conto, che sfornano ogni anno centinaia di giovani pronti ad entrare nel mercato del lavoro. Il sistema formativo italiano ha sottovalutato i percorsi preuniversitari, privilegiando le lauree brevi. Tale situazione è aggravata dalla propensione delle imprese verso una domanda poco qualificata che non assorbe l'offerta di lavoro dei neolaureati.

Il sistema formativo nel campo del turismo se da un lato è ricco di opportunità anche di alto profilo, come accade in molti settori di studio nel nostro Paese, soffre di un fenomeno di frastagliamento, sovrapposizione, mentre quasi mai prevede un collegamento stabile e diretto con le imprese turistiche per assicurare agli studenti l'esperienza pratica indispensabile ad una vera e qualificata specializzazione nel settore.

I *gap* che il nostro sistema universitario deve colmare riguardano l'integrazione tra formazione e percorsi professionali delle imprese, quella tra gli atenei e le specificità dei territori di appartenenza, la capacità attrattiva internazionale dell'Italia nei percorsi formativi, la riqualificazione complessiva dell'offerta universitaria. Le nostre università formano prevalentemente comunicatori ed esperti di *marketing*, ma il settore ha bisogno non solo di *manager*, ma anche di professionisti dei mestieri, quelli che hanno inventato l'ospitalità italiana e hanno segnato nel passato la «differenza» tra il nostro Paese e tutto il resto del mondo. Per vincere la sfida della competitività il sistema Italia deve puntare sulla qualità e sulla propria specificità professionale e culturale. Bi-

sogna pertanto impedire la proliferazione indiscriminata dell'offerta formativa, che va a scapito della qualità della formazione, un *asset* imprescindibile per il miglioramento qualitativo del prodotto turistico italiano. Il modello cui fare riferimento è quello delle migliori esperienze delle scuole internazionali (Glion e Losanna (EHL) in Europa o Cornell e Delaware University negli Stati Uniti).

Professionalità, competenza e valorizzazione delle risorse umane costituiscono e costituiranno sempre di più la chiave vincente per lo sviluppo del settore turistico nella nuova sfida competitiva internazionale, ed è dunque necessario muoversi con una certa urgenza.

Per tale ragione il presente disegno di legge autorizza all'articolo 1, la partecipazione a una Fondazione per la promozione dell'alta formazione negli studi turistici da parte del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al patrimonio della Fondazione il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport può partecipare anche con l'eventuale conferimento in uso di beni statali che ha nella sua disponibilità. In caso di estinzione della Fondazione, i beni concessi in uso dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. Per la definizione di ogni altro rapporto giuridico con le fondazioni, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile. L'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate per la costituzione della Fondazione e sul suo esercizio.

L'articolo 2 prevede che con regolamento emanato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sia costituita la Fondazione per l'alta formazione professionale nel turismo, e se ne stabilisca la sede. La Fon-

dazione ha lo scopo di tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale e storico del turismo, della cucina italiana, dei vini e delle bevande nazionali, per finalità di educazione a un più alto livello di accoglienza e di gusto. Essa è costituita secondo i principi e la disciplina giuridica della Fondazione di partecipazione nell'ambito della disciplina recata dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Possono essere soci promotori della Fondazione oltre al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere soci partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che svolgono attività di alta formazione o d'impresa nel campo del turismo, della ristorazione italiana e dei servizi connessi al turismo compresi quelli di trasporto, che condividono le finalità della Fondazione e partecipano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti e contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'organo collegiale previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b), ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale ed europeo. Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

L'articolo 3 stabilisce che la Fondazione abbia, in particolare, il compito di organiz-

zare un'Accademia nazionale dell'alta formazione negli studi turistici, volta al perfezionamento di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel campo del turismo e dei servizi al turismo, della ristorazione e della conoscenza dei vini nazionali, con lo scopo di sviluppare e rilanciare nel mondo la qualità e la tradizione di accoglienza turistica ed enogastronomica tipicamente italiane.

All'Accademia possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea, diploma, professionisti del settore turistico, oltre a formatori, imprenditori e *manager* con almeno tre anni di esperienza nei livelli direttivi delle imprese turistiche e delle imprese del settore della ristorazione, dell'enologia e dei servizi turistici.

I percorsi formativi hanno l'obiettivo di elevare il livello di competenze, professionalità e motivazioni per ottenere opportunità di lavoro e per migliorare la qualità nel settore del turismo nazionale e devono prevedere:

corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del *marketing* alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza dell'albergo con particolare riguardo ai settori del *Front Office*, del *Food and Beverage*, dell'*Housekeeping*, del *Sales e Marketing*, dell'*Event Management*, della gestione delle risorse umane, della finanza e dei *Global Distribution System* (Gds). I corsi devono essere tenuti da docenti, *manager*, operatori e formatori del settore esperti;

corsi di formazione e specializzazione volti ad acquisire abilità di alto livello in settori specifici della ristorazione e dell'enologia nazionali o ad affinare le abilità già acquisite, attraverso la conoscenza pratica e la manualità. I corsi devono essere tenuti da cuochi ed enologi esperti con l'apporto di grandi *chef* e maestri di cucina. A tal fine è predisposta nell'Accademia un'aula per corsi di cucina pratici e dimostrativi con un numero adeguato di postazioni com-

pletamente attrezzate per lo svolgimento dei corsi medesimi;

corsi di formazione professionale per docenti e responsabili della formazione nel turismo, nella ristorazione e nell'enologia nazionali, oltre che nei servizi connessi al turismo.

I percorsi formativi prevedono uno *stage* finale presso un'impresa turistica, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo comprese le linee aeree internazionali, le ferrovie, le navi da crociera e i parchi a tema, e si concludono con un esame pratico e teorico e con il rilascio di un attestato di *master*. I contenuti dei percorsi formativi, che prevedono lo svolgimento di studi dedicati in eguale misura alla pratica e alla teoria delle diverse discipline, da svolgersi presso la scuola medesima o presso le imprese del turismo, della ristorazione e dei servizi turistici, sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport su proposta del Comitato scientifico previsto all'articolo 4, che prevede anche i criteri di scelta dei docenti, le materie dell'esame di ammissione all'Accademia e la procedura per l'ammissione ai bandi relativi alle borse di studio.

L'articolo 4 prevede che l'organizzazione della Fondazione sia determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni d'indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo. La durata degli organi della Fondazione non può essere superiore a quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Lo statuto della Fondazione deve prevedere un organo con funzioni di indirizzo, un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e nella gestione di enti; un organo di controllo

che verifica l'attività di amministrazione della Fondazione; un comitato scientifico con funzioni di consulenza che si pronuncia in ordine ai programmi in materia di alta formazione nel turismo, l'assemblea dei soci partecipanti, composta dei partecipanti alla Fondazione diversi dallo Stato.

Il presidente della Fondazione è eletto dall'organo con funzioni di indirizzo tra i suoi componenti, ha la legale rappresentanza della persona giuridica e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del predetto organo e li sottopone alla ratifica del medesimo. Presiede gli organi della Fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.

Lo statuto determina la composizione dell'organo con funzioni di indirizzo assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali; prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti; stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla Fondazione, anche in funzione dell'entità dei rispettivi conferimenti.

Lo statuto determina la composizione dell'organo di controllo prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e di un componente designato dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate attività. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di ammi-

nistrazione. L'organo di controllo informa immediatamente il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e, qualora lo ritenga opportuno, altri organi della Fondazione, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

Lo statuto determina altresì la composizione del Comitato scientifico assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo del turismo che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali e prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

L'articolo 5 prevede che il patrimonio della Fondazione sia composto dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal socio promotore, dai soci partecipanti o da soggetti terzi; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.

L'articolo 6 si occupa del bilancio della Fondazione che è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti

dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

L'articolo 7 stabilisce che il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport eserciti la vigilanza sulla Fondazione approvando, in particolare le modificazioni statutarie e adottando atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi; i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione.

Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport può, inoltre, effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti; esercitare il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile; disporre che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione; sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Dipartimento, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione; disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni eventualmente conferiti.

Il Dipartimento può disporre lo scioglimento degli organi della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza com-

posto di tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi

della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale. Il Dipartimento dispone l'estinzione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Partecipazione del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport a una Fondazione per l'alta formazione professionale nel turismo)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni è autorizzato a partecipare alla Fondazione di cui all'articolo 2, secondo modalità e criteri definiti ai sensi del medesimo articolo 2.

2. Al patrimonio della Fondazione, il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport può partecipare anche con l'eventuale conferimento in uso di beni statali che si trovano nella sua disponibilità. In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, i beni ad essa conferiti in uso dal Dipartimento ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. L'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione. Per la definizione di ogni altro rapporto giuridico con la Fondazione, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

3. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1 riguardanti la costituzione della Fondazione e il suo esercizio.

Art. 2.

(Costituzione della Fondazione per l'alta formazione professionale nel campo del turismo, della cucina e dell'enologia nazionali)

1. Con regolamento adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituita la Fondazione per l'alta formazione professionale nel campo del turismo, della cucina e dell'enologia nazionali, di seguito denominata Fondazione, che risponde ai requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e ne è stabilita la sede.

2. La Fondazione ha lo scopo di tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale e storico del turismo, della cucina italiana, dei vini e delle bevande nazionali, per finalità di educazione a un più alto livello di accoglienza e di gusto.

3. La Fondazione è costituita secondo i principi e la disciplina giuridica della fondazione di partecipazione nell'ambito della disciplina recata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

4. Possono essere soci promotori, oltre al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, le regioni e le province autonome. Possono essere soci partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che svolgono attività di alta formazione o d'impresa nel campo del turismo, della ristorazione italiana e dei servizi connessi al turismo compresi quelli di trasporto, che condividono le finalità della Fondazione e partecipano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti e contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), ovvero con un'attività,

anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

5. La qualifica di socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

6. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

7. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale ed europeo. Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3.

(Accademia nazionale dell'alta formazione professionale nel turismo)

1. La Fondazione ha, in particolare, il compito di organizzare un'Accademia nazionale dell'alta formazione professionale nel turismo, di seguito denominata Accademia, volta al perfezionamento di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel campo del turismo e dei servizi al turismo, della ristorazione e della conoscenza dei vini nazionali, con lo scopo di sviluppare e rilanciare nel mondo la qualità e la tradizione di accoglienza turistica ed enogastronomica tipicamente italiane.

2. All'Accademia possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea o diploma in studi turistici, professionisti del settore turistico, oltre a formatori, imprenditori e *manager* con almeno tre anni di esperienza nei livelli direttivi delle imprese turistiche e delle imprese del settore della ristorazione, dell'enologia e dei servizi turistici.

3. I percorsi formativi hanno l'obiettivo di elevare il livello di competenze, professionalità e motivazioni per sviluppare opportunità di lavoro e per migliorare la qualità nel settore del turismo nazionale e devono prevedere:

a) corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del *marketing* alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza dell'albergo con particolare riguardo ai settori del *Front Office*, del *Food and Beverage*, dell'*Housekeeping*, del *Sales e Marketing*, dell'*Event Management*, della gestione delle risorse umane, della finanza e dei *Global Distribution System* (Gds). I corsi devono essere tenuti da docenti, *manager*, operatori e formatori del settore esperti;

b) corsi di formazione e specializzazione volti ad acquisire abilità di alto livello in settori specifici della ristorazione e dell'enologia nazionali o ad affinare le abilità già acquisite, attraverso la conoscenza pratica e la manualità. I corsi devono essere tenuti da cuochi ed enologi esperti con l'apporto di grandi *chef* e maestri di cucina. A tal fine è predisposta nell'Accademia un'aula per corsi di cucina pratici e dimostrativi con un numero adeguato di postazioni completamente attrezzate per lo svolgimento dei corsi medesimi;

c) corsi di formazione professionale per docenti e responsabili della formazione nel turismo, nella ristorazione e nell'enologia nazionali, oltre che nei servizi connessi al turismo.

4. I percorsi formativi prevedono uno *stage* finale presso un'impresa turistica, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo comprese le linee aeree internazionali, le ferrovie, le navi da crociera e i parchi a tema, e si concludono con un esame pratico e teorico e con il rilascio di un attestato di *master*.

5. I contenuti dei percorsi formativi, che prevedono lo svolgimento di studi dedicati in eguale misura alla pratica e alla teoria delle diverse discipline, da svolgersi presso la scuola medesima o presso le imprese di cui al comma 4, sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport su proposta del comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), che prevede altresì i criteri di scelta dei docenti, le materie dell'esame di ammissione all'Accademia e la procedura per l'ammissione ai bandi relativi alle borse di studio.

Art. 4.

(Organizzazione e statuto)

1. L'organizzazione della Fondazione è determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni d'indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

2. La durata degli organi della Fondazione non è superiore a quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

3. Lo statuto della Fondazione deve prevedere:

a) un organo con funzioni di indirizzo che determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa, prevedendo che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica;

b) un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fonda-

zione e nella gestione di enti consimili, con funzioni di amministrazione, che svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della Fondazione. Lo statuto può prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati alla presente lettera;

c) un organo di controllo che verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile;

d) un comitato scientifico con funzioni di consulenza che si pronuncia in ordine ai programmi in materia di alta formazione nel turismo. L'organo di consulenza scientifica segnala al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente periodo;

e) l'assemblea dei soci partecipanti, composta dei partecipanti alla Fondazione diversi dallo Stato, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della Fondazione e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attività della Fondazione.

4. Il presidente della Fondazione è eletto dall'organo di cui al comma 3, lettera *a)*, tra i suoi componenti, ha la legale rappresentanza della persona giuridica e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del predetto organo e li sottopone alla ratifica del medesimo. Presiede gli organi della Fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.

5. Lo statuto determina la composizione dell'organo di cui al comma 3, lettera *a*):

a) assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;

c) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla Fondazione, anche in funzione dell'entità dei rispettivi conferimenti.

6. Lo statuto determina la composizione dell'organo di controllo di cui al comma 3, lettera *c*), prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e di un componente designato dal Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate attività. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di amministrazione. L'organo di controllo informa immediatamente il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e, qualora lo ritenga opportuno, altri organi della Fondazione, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

7. Lo statuto determina altresì la composizione del Comitato scientifico di cui al comma 3, lettera *d*):

a) assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo del turismo che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

Art. 5.

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal socio promotore, dai soci partecipanti o da soggetti terzi;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.

Art. 6.

(Bilancio)

1. Il bilancio della Fondazione è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili e redige il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

Art. 7.

(Vigilanza)

1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport esercita la vigilanza sulla Fondazione. In particolare:

a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da adottare entro due mesi dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione;

b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro:

1) i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi della Fondazione, nonché la disciplina del conflitto di interessi;

2) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;

c) può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;

d) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;

e) può disporre che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Dipartimento, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione;

g) può disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni eventualmente conferiti.

2. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport può disporre lo scioglimento degli organi della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

3. Con il decreto di scioglimento sono nominati uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza composto di tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

4. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della Fondazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 7.

5. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sor-

veglianza e con l'autorizzazione del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

6. Le funzioni degli organi di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport dispone l'estinzione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.

